



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

20-02-2024

## **FISCALITA' E ADEMPIMENTI DELLE HOLDING**

**Dott. Giovanni Fassini**



# Le opportunità della holding

---

La holding è un interessante veicolo, utile per perseguire una serie di interessi meritevoli:

- gestione efficiente del gruppo;
- ricambio generazionale,
- prevenzione dei conflitti.

Vi possono essere molteplici definizioni di holding sia in senso tecnico che atecnico:

- 2359 c.c. / art.162-bis TUIR (valori contabili) / art.87 c.5 TUIR disciplina PEX (valori correnti) / CRS
- holding industriali / holding di famiglia / holding capogruppo

In sintesi trattasi di società che hanno il ruolo di capogruppo di un insieme di altre società generalmente di matrice industriale, immobiliare o commerciale. La holding può detenere non solo partecipazioni ma anche liquidità, compendi immobiliari, beni immateriali e può anche erogare servizi di regia al gruppo.

La holding può essere intesa anche come un veicolo che gestisce, all'interno del gruppo, i flussi:

- patrimoniali: aumenti di capitale, versamenti soci, azioni proprie, finanziamenti, prestiti obbligazionari
- economici: dividendi in denaro o in natura, interessi
- giuslavoristici: gestione dei ruoli dei famigliari nel contesto delle società del gruppo



# Le opportunità della holding

VANTAGGI	
Gestione efficiente della liquidità	<i>Raccolta flussi dividendi e redistribuzione, dopo eventuale remunerazione dei soci, alle varie società controllate tramite finanziamenti/apporti di capitali</i>
Opzione per peculiari regimi fiscali ai fini imposte dirette/indirette	<i>Consolidato fiscale / IVA di gruppo / Gruppo IVA (no holding statiche) / Assetto ideale per esenzione imposta donazione e successione nel caso di trasferimento del controllo (interpello 552/2021 – ne ha negato l'applicabilità in assenza della maggioranza nella società operativa)</i>
Gestione di un passaggio generazionale ordinato	<i>Rappresenta un filtro per gestire delicate situazioni quali un passaggio generazionale senza coinvolgimento diretto delle società operative</i>
Filtro per gestire i conflitti tra i soci	<i>Modalità per evitare che i conflitti o i dissidi tra soci possa portare ad una situazione di stallo nella società operativa</i>
Filtro per tenere unito un gruppo di soci	<i>Modalità per una famiglia di presentarsi compatta nelle assemblee delle partecipate ove vi siano anche soci estranei</i>
Mitigazione del rischio delle attività	<i>Mitigazione del rischio imprenditoriale collegato ad una gestione frazionata del business mediante veicoli societari che svolgono attività circoscritte fungendo da collettore</i>
Gestione della governance del gruppo	<i>La holding può svolgere un ruolo non solo di detenzione passiva ma svolgere un'attività di direzione e coordinamento nei confronti del gruppo</i>
Maggior solidità finanziaria spendibile verso gli stakeholders	<i>Utilizzo del bilancio consolidato quale presentazione di una realtà aggregata e più strutturata nei confronti del mondo esterno</i>

\* Contributo tratto dal manuale «Fiscalità ed adempimenti delle holding 2023» di Ennio Vial/ Silvia Bettiol - editrice Maggioli Editore

# Le opportunità della holding

SVANTAGGI	
Responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento	<i>Nel caso di condotta illecita a danno della controllata potrebbe insorgere una responsabilità da direzione e coordinamento in capo alla capogruppo</i>
Necessità di redazione di un bilancio consolidato	<i>Al superamento di determinate soglie dimensionali (20ml/40ml/250) ed in assenza di cause di esclusione obbligo di redazione del bilancio consolidato</i>
Complicazioni relative al tema «società di comodo»	<i>Non vi sono particolari ipotesi di esonero per le holding (inclusione tra i componenti positivi A1/A5/C15/C16), eccezion fatta per alcune ipotesi di esclusione dal conteggio dei valori delle partecipazioni in società considerate non di comodo e relativi proventi</i>
Potenziale appesantimento IRAP	<i>Nel caso di holding industriali siamo in presenza di una base imponibile «allargata» (art.6 c.9 D.Lgs. 446/1997): società industriale (art.5 D.Lgs. 446/1997) + margine di interesse (interessi passivi rilevano al 96%/ non vanno incluse plusvalenze e dividendi) E' inoltre prevista l'applicazione di una aliquota maggiorata (Lombardia 5,57%)</i>
Duplicazione dei costi societari	<i>Adempimenti e organi societari doppi soprattutto nel caso di unica società controllata</i>
Appesantimento della burocrazia infragruppo	<i>Necessità di formalizzazione operazioni infragruppo (contratti di service, locazioni, accordo consolidato fiscale, scambio corrispondenza finanziamenti, etc..)</i>
Problematiche IVA	<i>Nel caso la holding presti servizi remunerati nel confronti del gruppo è soggetto di imposta ai fini IVA. Nel caso di holding statica soggettività IVA da valutare con attenzione caso per caso ma tendenzialmente da escludersi in quanto difficilmente riconducibile ad attività economica rilevanti ai fini IVA secondo le normativa comunitaria e nazionale.</i>
Holding discount	<i>Nel mondo delle quotate possibile perdita di valore della holding rispetto all'investimento diretto attuabile nelle società operative</i>

\* Contributo tratto dal manuale «Fiscalità ed adempimenti delle holding 2023» di Ennio Vial/ Silvia Bettiol - editrice Maggioli Editore



# La definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR dopo l'intervento del D.Lgs. 142/2018

Ormai da qualche anno è presente nel TUIR l'articolo 162-bis che codifica una nuova definizione normativa di «intermediari finanziari» e «società di partecipazione».

Tale definizione ha il pregio di sanare un vuoto normativo che si era creato a seguito dell'abrogazione degli elenchi di cui all'art.113 del TUB.

Ora è il criterio di **prevalenza patrimoniale** che distingue la natura finanziaria o industriale delle holding.

L'art 162-bis del TUIR individua tre grandi categorie di soggetti:

- a) Gli intermediari finanziari veri e propri (es. banche / SIM/ SGR / fin.106 TUB)
- b) Le società di partecipazione finanziaria - holding che posseggono partecipazioni in intermediari finanziari di cui al punto a)
- c) Holding non finanziarie e soggetti assimilati

**Art. 162-bis. Intermediari finanziari e società di partecipazione.**

*In vigore dal 12/01/2019*

*Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12*

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.



# La definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR dopo l'intervento del D.Lgs. 142/2018

## COME SI VALUTA LA PREVALENZA?

- va valutata sull'ultimo bilancio approvato (valore contabile al netto svalutazioni e comprensivo di eventuali rivalutazioni)
- **holding «industriale»:** partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari fin.\* + elementi correlati\*\* (no garanzie e impegni) > 50% attivo patrimoniale
- **holding «finanziaria»:** partecipazioni in intermediari fin.\* + elementi correlati\*\* + garanzie e impegni > 50% attivo patrimoniale

- *\*Interpello 266-363/2021: le partecipazioni che ci possono far entrare nel mondo delle holding sono quelle iscritte nelle immobilizzazioni e non nel circolante nonché quelle trasferite dalle immobilizzazioni al circolante in attesa di realizzo; una volta che la partecipazione è immobilizzata gli elementi connessi rilevano a prescindere dalla loro classificazione*
- *\*\* Elementi correlati: ad esempio crediti per finanziamenti alle controllate (non vanno considerati crediti commerciali / CNM)*
- *\*\*\*Nel caso di partecipazione in sub-holding necessario approccio per trasparenza in capo alle partecipazioni da quest'ultima detenute*



# La definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR dopo l'intervento del D.Lgs. 142/2018

## TEST DI PREVALENZA - ESEMPLIFICAZIONI

### Situazione patrimoniale Alfa spa

Attivo		Passivo	
Partecipazioni (immobilizzazioni)	110.000	Patrimonio netto	250.000
Altre attività	290.000	Debiti	150.000
<b>TOTALE</b>	<b>400.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>400.000</b>

→ **Basso peso partecipativo**

### Situazione patrimoniale Delta spa

Attivo		Passivo	
Partecipazioni (immobilizzazioni)	120.000	Patrimonio netto	250.000
Partecipazioni (attivo circolante)	180.000	Debiti	150.000
Altre attività	100.000		
<b>TOTALE</b>	<b>400.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>400.000</b>

→ **Partecipazioni nel circolante**



# La definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR dopo l'intervento del D.Lgs. 142/2018

SOCIETA' CON PARTECIPAZIONI ETEROGENEE (interpello 40/2021):

Tale caso riguarda le società detentrici di partecipazioni ed elementi correlati oltre il 50% dell'attivo con componente miste (finanziaria e non) ma dove nessuna delle due componenti supera singolarmente il 50%

Situazione patrimoniale Alfa spa			
Attivo		Passivo	
Partecipazioni in banche	120.000	Patrimonio netto	250.000
Partecipazioni in società industriali	170.000	Debiti	150.000
Altre attività	110.000		
TOTALE	400.000	TOTALE	400.000

→ **Holding industriale**

1° TEST: va valutata l'incidenza complessiva della componente partecipativa e assimilata nell'attivo patrimoniale se superiore 50%;

2° TEST: la qualifica di holding «finanziaria» o «industriale» viene attribuita in base a quale delle due componenti rappresenta la maggioranza delle partecipazioni detenute





# La definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR dopo l'intervento del D.Lgs. 142/2018

---

Rapporto tra la definizione di cui all'art.162-bis del TUIR e la disciplina PEX art.87 c.5 del TUIR

5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

## **Corte di Cassazione – 9 gennaio 2024 n.898**

«La definizione di società di partecipazione contenuta nell'art.162-bis del TUIR non si applica ai fini della disciplina PEX di cui all'art.87 c.5 del TUIR, che è una norma speciale rispetto alla prima».

- l'art. 12 D.Lgs. 142/2018 ha espressamente individuato le norme alle quali doveva applicarsi la definizione di cui all'art.162-bis del TUIR senza comprendere l'art.87;
- l'art.87 TUIR contiene una norma di carattere speciale che non può ritenersi derogata dalla legge posteriore generale;
- il riferimento al patrimonio sociale della partecipante «depone nel senso che, per determinare quest'ultimo, debba aversi riguardo al valore di mercato o corrente e non al valore contabile, come scritto in bilancio.



# Irap ed holding industriale

## LA DICHIARAZIONE IRAP DELLA HOLDING INDUSTRIALE

- definizione ai fini IRAP di holding industriale ->162-bis del TUIR
- società di capitali determinano l'IRAP secondo le note regole dell'art.5 D.Lgs.446/97 -> intermediari finanziari art.6
- comma 9 dell'art.6 D.Lgs. 446/1997 detta una disciplina specifica per le holding industriali

9. Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. (1)



sfavorevole: per la holding che gestisce liquidità  
favorevole: per la holding dove prevale il pagamento di oneri finanziari



# Irap ed holding industriale

Sez. I			000
Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	713.197,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	98.530,00
	IC6	<b>Totale componenti positivi</b>	<b>811.727,00</b>
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.577,00
	IC8	Costi per servizi	509.003,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	37.614,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.472,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.944,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	160.990,00
	IC14	<b>Totale componenti negativi</b>	<b>771.600,00</b>
Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	28.109,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	75.378,00
	IC17	<b>Margine di interesse</b>	<b>-47.269,00</b>
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	Commissioni nette	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	IC26	<b>Margine di intermediazione</b>	<b>-47.269,00</b>
	IC27	Dividendi	,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	IC29	Altre spese amministrative	,00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00

NB: in caso di valore negativo importo preceduto dal meno

Sez. IV			000
Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	117.630,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing	561,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti	,00
	IC46	Imposta municipale propria	7.298,00
	IC48	Ammortamento deducibile del costo dei mercati dell'immobiliare	,00
	IC49	<b>Interessi passivi indeducibili</b>	<b>1.891,00</b>
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	,00
	IC51	Altre variazioni in aumento	,00
	IC52	<b>Totale variazioni in aumento</b>	<b>125.380,00</b>

Sul punto, si segnala un intervento dell'amministrazione finanziaria che, con risoluzione 56/2010, ha chiarito come la percentuale di indeducibilità del 4% debba essere applicata sul «margine di interesse» negativo e non sull'intero ammontare degli interessi passivi ed oneri ad essi assimilati. Pertanto, secondo quest'ultimo documento di prassi, qualora il «margine di interesse» ottenuto sia positivo, esso dovrà essere tassato integralmente, mentre nel caso in cui sia negativo, esso risulterebbe deducibile in misura pari al 96%, riprendendo a tassazione la restante parte di "margine" del 4 per cento.

# Peculiarità IRES delle holding

---

Non sono presenti previsioni specifiche che abbiano ad oggetto le holding.

Tuttavia vi sono talune previsioni ordinarie che devono essere opportunamente contestualizzate al caso delle società di partecipazione.

-ONERI FINANZIARI

-MAGGIORAZIONE IRES

-PERDITE SU CREDITI

-SOCIETA' DI COMODO

-ISA



# Peculiarità IRES delle holding

---

## ONERI FINANZIARI

-la definizione prevista dall'art.162 bis del TUIR deve essere coordinata ai fini dell'applicazione del regime sulla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES di cui all'art.96 del TUIR

Distinzione tra:

- generalità soggetti IRES -> *ded. int. passivi sino concorrenza attivi > eccedenza 30% del ROL fiscale (comma 1-7)*
- intermediari finanziari, imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi -> *tendenzialmente liberi di dedurre gli interessi passivi senza particolari limitazioni (comma 12)*

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

*La separazione della nozione di intermediari finanziari da quella di società di partecipazione non finanziaria da parte dell'art.162-bis del TUIR determina l'attrazione di queste ultime al regime di monitoraggio del ROL.*

**-HOLDING INDUSTRIALI:** restano assoggettate alla medesima disciplina delle società commerciali risultandone spesso penalizzate vista la difficoltà di poter disporre di un ROL positivo (normalmente i proventi sono collocati alle voci C15-C16) -> *disciplina diversa da quella del test vitalità fusione ove rilevano anche tali tipologie di proventi quale attività caratteristica*



# Peculiarità IRES delle holding

INTERESSI  
PASSIVI IND.

Riporto in avanti gli interessi indeducibili in modo indefinito in attesa di poter usufruire di ROL positivo

- NB: attenzione operazioni straordinarie che potrebbero comprometterne riporto causa test di vitalità art.172 c.7

Svolgimento di attività a favore del gruppo o svolgimento di attività marginale di impresa

- NB: tale soluzione potrebbe risultare utile anche sotto il profilo IVA

Adesione al consolidato fiscale nazionale di cui all'art.117 e seguenti del TUIR (compensazione intersoggettiva tra ROL/ eccedenza interessi attivi/ interessi passivi indeducibili)

NB: non attuabile per interessi indeducibili maturati in periodi di imposta antecedenti all'ingresso nella tassazione di gruppo

# Peculiarità IRES delle holding

---

## PERDITE SU CREDITI

-anche per le holding industriale opera la previsione di cui all'art. 106 c.1 del TUIR -> deducibile 0,5% del valore nominale dei crediti sino al 5% del valore nominale dei crediti risultanti a fine esercizio

-il c.3 dell'art.106 prevede inoltre una disciplina più liberale ma con esclusivo riferimento agli intermediari finanziari e non applicabile alle società di partecipazione non finanziaria

## MAGGIORAZIONE IRES

-esclusivamente per gli intermediari finanziari è prevista una maggiorazione IRES del 3,5% (art.1 c.65 L.208/2015)

-le holding industriali devono ritenersi escluse da tale ambito



# Holding e disciplina delle società di comodo

---

Obiettivo delle norme in tema di società di comodo è di colpire le società «senza impresa» ossia quelle circostante in cui il veicolo societario viene utilizzato con il solo fine di detenere patrimoni personali, beneficiando delle norme dettate in tema di redditi di impresa.

Tali norme di carattere generale possono impattare più facilmente sulle holding e sulle immobiliari a causa dei significativi valori dell'attivo e della non costanza nei componenti positivi alla base del test.

Ricavi effettivi > ricavi presunti = società NON di comodo

Ricavi effettivi < ricavi presunti = società di comodo: reddito minimo + limitazioni in ambito IVA

Nella disciplina delle società di comodo sono previste cause di esclusione generalizzate quali (elenco non esaustivo):

- primo esercizio di attività;
- dipendenti non inferiori a 10 unità nel biennio precedente (difficile che le holding abbiano una tale struttura);
- numero di soci non inferiore a 50;
- valore delle produzioni > attivo di stato patrimoniale (difficilmente realizzabile nelle holding stante la struttura dei proventi);
- voto ISA (le holding statiche ATECO 64.20.00 non hanno gli ISA);
- sono società quotate, le controllano o ne sono controllate,





# Holding e disciplina delle società di comodo

---

Tra le cause di disapplicazione troviamo invece, tra le altre:

-art.1 lett. e) provv. ADE 14.02.2008 -> detenzione di partecipazioni in società:

- ❖ considerate non di comodo
- ❖ escluse dalla disciplina anche a seguito di interpello

trattasi di disapplicazione parziale e comporta l'esclusione di tali partecipazioni (e relativi proventi) dal calcolo dei ricavi minimi (tale disapplicazione si estende anche ai finanziamenti erogati alla partecipata operativa quali elementi correlati -DRE Lombardia)

*Tale causa di disapplicazione tuttavia non è del tutto appagante in quanto escludendo dai conteggi il valore di tali partecipazioni, possono residuare altre attività immobilizzate che determinano la necessità di un ricavo minimo.*

Si segnala, per completezza, che l'affine disciplina, relativa alla presenza di perdite sistemiche è stato oggetto di abrogazione con decorrenza dal periodo d'imposta 2022.



# Holding e disciplina delle società di comodo

---

Resta sempre possibile ove il test non risulti comunque superato:

- a) Presentazione di apposita istanza di interpello probatorio (in futuro da escludersi)
- b) Disapplicazione automatica della disciplina senza interpello in presenza di valide ragioni (apposita indicazione in dichiarazione)

**Presentazione istanza di interpello** (condizioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi)

Circolare ADE n.5 del 2.2.2007:

- società partecipate con riserve di utili non sufficienti;
- mancata distribuzione di dividendi da parte delle partecipate causa copertura perdite pregresse;
- società partecipate in fase di startup;
- società partecipate che operano in settore in crisi;
- società partecipate «veicolo» che dimostrano di dover necessariamente impiegare i proventi conseguiti dalla società «target» per il rimborso dei debiti contratto per l'acquisto della stessa.



I codici ATECO tipicamente utilizzabili per le holding sono:

**64.20.00** Attività delle società di partecipazione (holding)

- attività svolte da holding, ossia da unità che detengono le attività di un gruppo di società controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale sociale), e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo  
- le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità



Tali holding non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità -> HOLDING STATICHE

**CODICE PER CUI  
NON RISULTANO  
ELABORATI  
GLI ISA**

**70.10.00** Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)



Tali holding sono in generale definite operative o dinamiche

**CODICE  
SOGGETTO  
AGLI ISA**



# Profili IVA delle holding

Per poter inquadrare il tema occorre andare a comprendere quando una holding può essere correttamente indicata quale soggetto passivo ai fini IVA, cosa non scontata in quanto dipende effettivamente dall'attività svolta dalla medesima.

## SOGGETTIVITA' IVA

- Holding statica: mera detenzione passiva di partecipazioni al fine di incassarne i frutti
- Holding dinamica/mista: oltre alla detenzione di partecipazioni pone in essere un'attività economica che potrebbe consistere nella direzione e coordinamento delle controllate o interviene nella gestione delle partecipate (interferenza diretta o indiretta)

## Art.4 c.5 lett b) DPR 633/72

Tale articolo va a trovare un'eccezione nella presunzione individuata dal comma 1 del medesimo, secondo il quale tutte le entità che vengono costituite in forma societaria per presunzione svolgono un'attività commerciale e di conseguenza si qualificano quali soggetti IVA.

*«Non sono considerate attività commerciali... in possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate»*

*Ne consegue che in linea di principio:*

- la detrazione è esclusa «ab origine» per le holding «statiche» che si limitano alla mera detenzione passiva in quanto non considerati quali soggetti passivi
- la soggettiva IVA risulta invece presente per le holding «dinamiche» che esercitano ulteriori attività rispetto alla mera detenzione delle partecipazioni quali la prestazione di servizi amministrativi/finanziari/commerciali e tecnici
- qualora una holding «mista», che risulti soggetto passivo IVA, effettui sia attività soggette a IVA che attività esenti (finanziamenti/cessioni partecipazioni), ove siano ritenute non occasionali, potrebbe incorrere nel meccanismo del pro-rata o valutare altresì l'opportunità di procedere ad una separazione delle attività ai fini IVA



# Profili IVA delle holding

---

Il caso degli **acquisition cost** (costi sostenuti relativamente all'acquisto di partecipazioni):

- a) Holding dinamica: IVA detraibile integralmente o in ragione del pro-rata ove presente
- b) Holding di mera detenzione: IVA indetraibile mancando la soggettività IVA

La separazione delle attività:

- una holding mista, che possiede soggettività ai fini IVA, potrebbe optare per la separazione delle attività al fine di attenuare gli effetti negativi in termini di detrazione dell'imposta rinvenienti dalle operazioni esenti mantenendoli separati dalla sfera di attività imponibile ad IVA che potrebbe così continuare a beneficiare della detrazione IVA sugli acquisti
- eventuali costi promiscui, relativi ad beni ammortizzabili e servizi, in assenza di un driver specifico di ripartizione potrebbero essere ripartiti in ragione del volume d'affari delle diverse attività

esempi: separazione attività finanziaria ed attività immobiliare / separazione attività finanziaria e attività gestoria

Il gruppo IVA

- Unico soggetto IVA che elimina le interrelazioni tra i soggetti aderenti e può essere una soluzione interessante per ridurre il pro-rata che viene determinato in funzione delle sole operazioni effettuate nei confronti di terzi; (non possono però parteciparvi le holding pure/statiche)
- riduzione di tutti gli adempimenti formali IVA che saranno concentrati presso il responsabile del Gruppo IVA



# Il bilancio delle holding industriali

## Peculiarità del bilancio delle holding industriali

Rapporto tra art.162-bis TUIR e bilancio d'esercizio

	Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)
	<u>Banche e simili</u>	<u>Società di partecipazione finanziaria*</u>	<u>Holding industriali e soggetti equiparati</u>
<u>Schema di bilancio</u>	Schema banche	Schema banche / codice civile *	Schemi del codice civile
<u>Principi contabili applicabili</u>	IFRS	IFRS / OIC *	OIC
<u>Disciplina fiscale</u>	Regole delle banche	Regole delle banche	Regole ordinarie con aggiustamento

\*circ. Assonime m.16/2019:

- le holding finanziarie, fatta eccezione per le capogruppo di gruppi bancari, redigono i bilancio secondo gli OIC ma fiscalmente holding finanziarie
- le holding bancarie sono, invece, tenute ad adottare gli IFRS



# Il bilancio delle holding industriali

Criteria valutazione semplificati (rimando 2435-ter al 2435-bis)  
esempio: deroga costo ammortizzato

	BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO ABBREVIATO	BILANCIO MICRO-IMPRESA
Totale attivo	> 4.400.000	< 4.400.000	< 175.000
Ricavi	> 8.800.000	< 8.800.000	< 350.000
N. dipendenti	> 50	< 50	< 5
Stato patrimoniale	SI	Forma abbrev.	Forma abbrev.
Conto economico	SI	Forma abbrev.	Forma abbrev.
Rendiconto finanziario	SI	NO	NO
Nota integrativa	SI	Forma abbrev.	NO

\*necessario il superamento di 2 parametri per 2 esercizi consecutivi

## NOVITA'!

In primo luogo, la L. 23.12.2021 n. [238](#) **ha escluso l'applicazione delle semplificazioni** previste per le *micro imprese* da parte degli enti di investimento e **delle imprese di partecipazione finanziaria**.

In secondo luogo, il DL 21.6.2022 n. [73](#) (conv. L. 4.8.2022 n. [122](#)) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") ha esteso il principio **di derivazione rafforzata alle micro imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinari**.

# Novità in tema di bilancio per le holding «pure» (art.2435-ter c.c.)

Solitamente le holding sono caratterizzate da un elevato valore dell'attivo, pochi ricavi e quasi assenza di dipendenti-> micro-imprese

## **ATTENZIONE! (dal 2021)**

L'art. 24 co. 2 lett. c) della L. 23.12.2021 n. 238 ha introdotto il co. 5 nell'art. 2435-ter c.c. In base a tale disposizione gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio delle micro imprese.

In merito ai soggetti destinatari della norma è stato sostenuto che "la discriminante, circa l'applicazione o meno del comma 5 dell'art. 2435-ter, sembrerebbe essere, pertanto, costituita dal fatto che l'attività effettivamente esercitata da tali imprese corrisponda, esclusivamente, con l'acquisto, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni in altre imprese (a prescindere della natura di queste ultime)" (circ. Assoholding 8.6.2022 n.1, § 4.4).

In altre parole, il divieto in discorso riguarderebbe "le holding pure, indipendentemente dalla natura delle partecipate" (non le «holding miste o dinamiche) -> bilancio quantomeno abbreviato con relazione sulla gestione!

2435-ter c.c. c.5

*«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435 bis (RG) e dal secondo comma dell'articolo 2435 bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.*

*NB: il legislatore ha utilizzato una definizione di holding diversa sia da quella contenuta nell'art.162-bis del TUIR, che da quella prevista dall'art. 87 (PEX) nonché dall'art. 177 c.2-bis (conferimento), dove la valutazione viene fatta non in base ai valori contabili dell'attivo, bensì in base ai valori economici.*





# Derivazione rafforzata

---

La scelta dello schema di bilancio da adottare ha anche una rilevanza fiscale in ragione del riconoscimento o meno dei valori di bilancio su tale fronte.

Art.83 c.1 TUIR -> DERIVAZIONE RAFFORZATA (soggetti diversi dalle micro-imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria)

Ai fini fiscali valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili

## *Principio di derivazione rafforzata*

I soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'**art. 2435-ter** c.c., ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il **principio di derivazione rafforzata** (**art. 83** co. 1 del TUIR, come modificato dall'art.8 del DL 73/2022, conv. L. **122/2022**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022), per effetto del quale "valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili", con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come declinato dai principi contabili.

Il principio di derivazione rafforzata non trova, invece, applicazione in relazione alle micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste.

Secondo il dato letterale della norma sembrano restare escluse dalla derivazione rafforzata anche le micro imprese che scelgono di redigere il **bilancio abbreviato**.



# Derivazione rafforzata

---

## **Holding «dinamiche/miste» parametri micro imprese (che non ricadono nel divieto di cui al 2435-ter c.5):**

- a) Redigono bilancio forma micro-> no derivazione rafforzata
- b) Redigono volontariamente bilancio forma abbreviata-> (dato letterale esclude derivazione rafforzata / dottrina interpretazione estensiva)
- c) Redigono volontariamente bilancio forma ordinaria-> derivazione rafforzata

## **Holding «statiche» parametri micro imprese (che ricadono nel divieto di cui al 2435-ter c.5):**

- a) **Redigono bilancio forma micro-> VIETATO**
- b) Redigono bilancio forma abbreviata-> (dato letterale esclude derivazione rafforzata / dottrina interpretazione estensiva)
- c) Redigono bilancio forma ordinaria-> derivazione rafforzata

Particolare attenzione riveste il tema del costo ammortizzato: nel caso in cui la holding opti per il bilancio in forma abbreviata è ancora possibile escluderne l'applicazione valutando i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al nominale -> evitando in parte il problema in merito al riconoscimento fiscale o meno di tale valutazione (criterio del contratto vs costo ammortizzato).



# L'operazione di conferimento per la creazione della holding

La holding può avere una genesi:

- classica: versamento capitale sociale / finanziamenti affinché questa acquisisca partecipazioni
- operazioni straordinarie: in particolar modo tramite il conferimento di partecipazioni

L'operazione di conferimento è la più «gettonata» per la creazione di una holding di partecipazioni ai fini della riorganizzazione di un gruppo societario.



PF

conferimento  
partecipazioni →



NEWCO



Scelta attentamente da valutare a fronte dei differenti regimi tributari percorribili i quali richiedono la verifica caso per caso dei diversi requisiti soggettivi/oggettivi nonché delle diverse conseguenze in termini di imposizione fiscale cui possono condurre



# L'operazione di conferimento per la creazione della holding

	Norma	Requisiti	Modalità determinazione plusvalenza	Commento
Tipologie di conferimento	Art. 9 TUIR	Nessuno	Valore normale della partecipazione conferita meno il costo fiscalmente riconosciuto	È la regola generale del conferimento che riguarda il conferimento di beni in generale e non solo di partecipazioni.
	Art. 175 TUIR	Partecipazioni di controllo o di collegamento detenute nella sfera di impresa commerciale	Maggior valore tra il valore di iscrizione della partecipazione nella conferente e nella conferitaria meno il costo fiscalmente riconosciuto	È una norma di rara applicazione in quanto spesso il conferimento di partecipazioni viene implementato da persone fisiche che operano nella loro sfera privata. Nel caso sussistano le condizioni per l'applicazione sia dell'art. 175 che dell'art. 177 co. 2 del TUIR, l'art. 175 deve prevalere (Risposta interpello n. 248/2020 e risposta interpello n. 552/2021).
	Art. 177 co. 1 TUIR	La holding deve integrare o acquisire il controllo in una società di capitali (maggioranza voti in assemblea) dando in cambio azione proprie	Differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione ricevuta in cambio e costo storico della partecipazione scambiata o delle azioni proprie	È di rara applicazione perché: - la holding deve essere una spa o una sapa; - la holding deve altresì avere azioni proprie. La valutazione della plusvalenza viene valutata autonomamente dalle due società. È incerto se il regime fiscale sia compatibile con la modalità di contabilizzazione delle azioni proprie come rettifica del netto, per cui la nuova modalità di contabilizzazione forse ha reso inefficace l'art. 177 co. 1.

	Norma	Requisiti	Modalità determinazione plusvalenza	Commento
Tipologie di conferimento	Art. 177 co. 2 TUIR	La conferitaria deve integrare o acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata.	Differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria (che equivale all'incremento del patrimonio netto della holding) e costo fiscalmente riconosciuto del socio.	È un regime di c.d. neutralità indotta o a realizzo controllato nel senso che pilotando legittimamente il valore di iscrizione della partecipazione si determina di conseguenza la plusvalenza. La C.M. 33/E/2010 ha sdoganato il regime fiscale affermando che lo stesso ha pari dignità rispetto alla regola generale contenuta nell'art. 9 del TUIR. La R.M. 43/E/2017 ha ritenuto che sia la conferente che la conferitaria devono essere società di capitali residenti in Italia. Il principio di diritto 28 luglio 2020, n. 10 ha statuito che sussistendone le condizioni per applicazione, l'art 177 co. 2 prevale sul regime dell'art. 9. La valutazione dell'integrazione o dell'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto deve essere valutata in capo alla conferitaria e non in capo ai conferenti. <b>Esempio</b> Tizio conferisce una partecipazione del 10%. L'operazione può beneficiare del regime di realizzo controllato se la società conferitaria detiene già una partecipazione, ad esempio, del 41% in quanto, attraverso il conferimento la holding raggiungerà il 51%.

	Norma	Requisiti	Modalità determinazione plusvalenza	Commento
Tipologie di conferimento	Art. 177 co. 2-bis TUIR	Conferimento di partecipazioni qualificate	Differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria (che equivale all'incremento del patrimonio netto della holding) e costo fiscalmente riconosciuto del socio.	<b>Condizioni</b> Le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento (2% quotate) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento (5% quotate). Le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Il conferente deve essere unico. (Solo per conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni) La qualificazione della partecipazione va verificata, applicando la demoltiplicazione della percentuale di partecipazione, per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ex art. 55 TUIR.
	Art. 178 e 179 TUIR	La conferitaria deve integrare o acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata.	Operazione fiscalmente neutra a prescindere dal comportamento contabile.	Ulteriore condizione richiesta è che la conferita e la conferitaria devono avere sede in due diversi paesi comunitari.

\* Contributo tratto dal manuale «Fiscalità ed adempimenti delle holding 2023» di Ennio Vial/ Silvia Bettiol - editrice Maggioli Editore

# L'operazione di conferimento per la creazione della holding

---

## **CHIARIMENTO RIS. ADE 56/2023**

Il regime del c.d. "realizzo controllato" ex art. 177 co. 2 e 2-bis del TUIR si applica in caso di conferimento di partecipazioni a un importo inferiore al loro costo fiscale.

Si precisa che:

- tale circostanza non determina l'applicazione delle regole di individuazione del reddito previste dall'art. 9 del TUIR per il soggetto conferente;
- per il conferente si produce l'effetto della non deducibilità della minusvalenza conseguita.

In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all'operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, **comporta comunque l'applicazione dei co. 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza** (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2023 n. 56 che specifica quanto riportato ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 38 e il principio di diritto 28.7.2020 n. 10)



# Le comunicazioni all'anagrafe tributaria (cenni)

---

Gli operatori finanziari sono tenuti ad effettuare i seguenti tipo di comunicazioni **all'archivio dei rapporti finanziari** dell'ADE (previa registrazione della PEC della società al REI ed accreditamento SID).

- **comunicazioni con cadenza mensile** relative ai rapporti o operazioni di natura finanziaria effettuato nell'ambito, oppure al di fuori, di un rapporto continuativo(extra-conto) con il cliente (*non è dovuta l'eventuale comunicazione negativa in assenza di dati*)

-**comunicazione integrativa annuale** delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti (*i rapporti tendenzialmente intrattenuti dalle holding sono esclusi dalla comunicazione integrativa annuale*)

**Holding:** obbligo ex art.10 c.10 D.Lgs. 141/2010, modificato dall'art.12 D.Lgs. 142/2018, che menziona tra i soggetti obbligati sia le società di partecipazione non finanziaria sia i soggetti assimilati (art.162 c.1 lett.c del TUIR)

**Decorrenza:** dal mese successivo all'approvazione del bilancio che fa ricadere la società nella disciplina delle holding

## **Le holding cosa comunicano:**

- le partecipazioni (solo investimenti durevoli -> immobilizzazioni)
- i finanziamenti ricevuti dai soci e quelli effettuati alle partecipate (eventuali apporti quale capitale di rischio esclusi);
- i prestiti obbligazionari, sia emessi e sottoscritti da terzi, sia emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritta dalla holding;
- cash pooling (regole simili ai conti correnti)
- rilascio di garanzie a terzi a favore delle partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse dalla holding nonché «lettere di patronage»

**Fotografia di consistenza:** trasmessa dall'ADE-> permette agli operatori di verifica la coerenza di quanto comunicato negli anni

# Le comunicazioni CRS (cenni)

---

Gli obblighi di comunicazione riguardano altresì gli eventuali conti finanziari dei **NON RESIDENTI** con riferimento alla disciplina internazionale di **scambio automatico di informazioni fiscali in ambito OCSE** (c.d. **comunicazioni CRS**)

Tali comunicazioni sono principalmente dovute dagli intermediari finanziari, ma è presente una norma di chiusura che attrae agli obblighi in questione soggetti, che seppur non espressamente menzionati, abbiano i requisiti tipici delle istituzioni di custodia o di deposito, **delle entità di investimento** o della imprese di assicurazioni

Tra i soggetti interessati vi sarebbero, ad alcune condizioni, anche le holding di partecipazioni (Assoholding circ.15/2017) le quali, ove tenute, dovrebbero effettuare comunque la comunicazione, **positiva o negativa.**

Assoholding circ.15/2017: le holding statiche dei gruppi non finanziari non sarebbero tenute alla comunicazione

**ALERT: Perimetro della norma assai incerto!**

**Scadenza: 30 giugno** (con riferimento ai conti finanziari detenuti da non residenti al 31.12)





ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

20-02-2024

# Grazie per l'attenzione

**Dott. Giovanni Fassini**

- Contributi tratti dal manuale «Fiscalità ed adempimenti delle holding 2023» di Ennio Vial/ Silvia Bettiol - editrice Maggioli Editore

